

Sentenza n. 411/2015 pubbl. il 12/03/2015

RG n. 188/2015

Repert. n. 893/2015 del 17/03/2015

N. R.G. 188/2015



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 188/2015

tra

T [redacted] S [redacted] C [redacted]

OPPONENTE

e

C [redacted] A [redacted] SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO

OPPOSTA

Oggi ad ore 12,00, innanzi al dott. Rosaria Savastano, sono comparsi:

Per T [redacted] S [redacted] C [redacted] nessuno è comparso

Per C [redacted] A [redacted] SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO l'avv. [redacted]

Il Giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni.

Il procuratore della società opposta precisa le conclusioni come da atto introduttivo

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Rosaria Savastano

GIURET



Sentenza n. 411/2015 pubbl. il 12/03/2015

RG n. 188/2015

Repert. n. 893/2015 del 17/03/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosaria Savastano ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 188/2015 vertente

tra

T. S. C.

e

C. A. SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO con il patrocinio dell'avv. [redacted]
e dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted], presso lo studio dei suddetti legali

CONCLUSIONI

La società C. A. S.r.l. in concordato preventivo ha concluso come.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con decreto del 1° settembre 2014, accogliendo il ricorso proposto da C. A. S.r.l., il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a T. S. C. il pagamento della somma di euro 15.521,30, oltre agli accessori e alle spese della procedura monitoria.

Avverso il suddetto decreto, con atto notificato il 28 ottobre 2014, la società T. S. C. proponeva opposizione.

La causa veniva iscritta da C. A. S.r.l. che, in via pregiudiziale, eccepiva "l'inammissibilità" (*recte*: improcedibilità) dell'opposizione "per mancata costituzione in giudizio dell'opponente".

L'eccezione è fondata.

Ai sensi dell'art. 647 c.p.c., la mancata costituzione dell'opponente comporta l'esecutorietà del decreto; la norma equipara, quanto agli effetti, la fattispecie della mancata costituzione dell'opponente a quella della mancata opposizione, legittimando la pronuncia di improcedibilità dell'opposizione (cfr., *ex plurimis*, Cass. 16117/2006).

L'improcedibilità faculta la parte opposta a ottenere la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo dal giudice che l'ha emesso.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte opponente.

Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 96 c.p.c.

pagina 2 di 3

GIURETT



Sentenza n. 411/2015 pubbl. il 12/03/2015

RG n. 188/2015

Repert. n. 893/2015 del 17/03/2015

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da T. S. c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5598/2014 emesso il 1° settembre 2014;

Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a..

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c.. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Reggio Emilia, 12 marzo 2015

Il Giudice
dott. Rosaria Savastano

GURETT

